

*Norme non derogabili nell'organizzazione dei campionati nazionali*

## **Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC**



### **Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5**

*In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.*

Disposizioni regolamentari  
per le discipline sportive

#### **§ 1 - Norme generali**

- 1 Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.
- 2 Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.
- 3 Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

#### **§ 2 - Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores”**

- 1 Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l'attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.

#### **§ 3 - Categorie “Top Junior” e “Open”**

- 1 Possono partecipare all'attività CSI per il:
  - Calcio a 11 maschile:**
    - i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
    - i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;
  - Calcio a 11 femminile:**
    - le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
    - le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;
  - Calcio a 7 maschile:**
    - i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
    - i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
  - Calcio a 7 femminile:**
    - le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
    - le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;
  - Calcio a 5 maschile:**
    - i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
    - i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria;

**Calcio a 5 femminile:**

- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite .
  - le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;
- 2 Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.
  - 3 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).
  - 4 Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).
  - 5 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.
  - 6 Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI.
  - 7 In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.